

## **Matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il caso *Coman*: un importante passo verso l'eguaglianza**

*di Andrea Perelli*

**Title:** Same sex marriage. The Coman case: an important step towards equality

**Keywords:** Same sex marriage; Freedom of movement; Right of residence.

1. – La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 giugno 2018 (Causa C-673/16) ha avuto ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull'interpretazione dell'articolo 2, punto 2, lettera a), dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra i sigg. Relu Adrian Coman e Robert Clabourn Hamilton nonché l'*Asociația Accept* (in prosieguito, congiuntamente: «Coman e a.»), da un lato, e l'*Inspectoratul General pentru Imigrări* (Ispettorato generale per l'Immigrazione, Romania) (in prosieguito: l'«Ispettorato») e il *Ministerul Afacerilor Interne* (Ministero degli Affari interni, Romania), dall'altro, in merito ad una domanda relativa alle condizioni di concessione al sig. Hamilton di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi in Romania.

In particolare, il sig. Hamilton — cittadino statunitense — conosceva — nel 2002 a New York (USA) — il sig. Coman — cittadino rumeno e statunitense — ed i due — nel 2005 — instauravano la convivenza in detta città. Nel 2009 si trasferivano a Bruxelles (ove il sig. Coman lavorava presso il Parlamento Europeo in qualità di assistente parlamentare) e qui, nel 2010, contraevano matrimonio. Nel 2012, i coniugi si rivolgevano all'Ispettorato per ottenere informazioni circa la procedura e le condizioni in cui il sig. Hamilton, che non è cittadino dell'UE, potesse ottenere, in quanto familiare del sig. Coman, il diritto di soggiornare legalmente in Romania per un periodo superiore a tre mesi.

L'Ispettorato rispondeva che l'istante godeva soltanto di un diritto di soggiorno di tre mesi, giacché, trattandosi di persone dello stesso sesso, il matrimonio non era riconosciuto, conformemente al codice civile rumeno, e che, inoltre, per le medesime ragioni, non poteva essergli concessa la proroga del diritto di soggiorno temporaneo a titolo di ricongiungimento familiare.

I coniugi agivano in giudizio contro l'Ispettorato e ne nasceva una controversia, tesa a far dichiarare la sussistenza di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale, che — in ultimo — approdava alla Corte costituzionale rumena, la quale

decideva di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il termine “coniuge”, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta, comprenda il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è membro dell’Unione europea, di un cittadino dell’Unione europea con il quale il cittadino si è legalmente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante.

2) In caso di risposta affermativa, se gli articoli 3, paragrafo 1, e 7, paragrafo [2], della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta, richiedano che lo Stato membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio per un periodo superiore a tre mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è membro dell’Unione europea, di un cittadino dell’Unione europea con il quale il cittadino si è legalmente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante, possa essere qualificato come “ogni altro familiare, (...)” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38 o “partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, con il corrispondente obbligo dello Stato ospitante di agevolare l’ingresso e il soggiorno dello stesso, anche se lo Stato ospitante non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso né prevede qualsiasi altra forma alternativa di riconoscimento giuridico, come le unioni registrate.

4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se gli articoli 3, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta, richiedano che lo Stato membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio per un periodo superiore a tre mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione europea».

754

2. – L’art. 259, paragrafi 1 e 2, Codice civile rumeno stabilisce «1. Il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna fondata sul loro libero consenso, contratta alle condizioni previste dalla legge. 2. L’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi allo scopo di costituire una famiglia», mentre l’art. 277, paragrafi 1, 2 e 4, vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso ed il riconoscimento di siffatti matrimoni contratti all’estero, pur sancendo l’applicabilità delle «disposizioni di legge riguardo alla libera circolazione nel territorio della Romania dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo».

A fronte della citata richiesta dei coniugi Coman, l’Ispettorato rendeva noto che, a fronte del citato diritto rumeno, il sig. Hamilton — non essendo cittadino rumeno o europeo — godeva solo di un diritto di soggiorno per la durata di tre mesi, non essendo riconosciuto dall’ordinamento interno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, né essendo configurabile un diritto al ricongiungimento familiare.

Il giudice adito (su eccezione dei coniugi Coman) sollevava questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale rumena ritenendo che il mancato riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero, ai fini dell’esercizio del diritto di soggiorno, configuri una violazione delle disposizioni della Costituzione rumena che tutelano il diritto alla vita intima, familiare e privata nonché delle disposizioni relative al principio di uguaglianza.

La Corte costituzionale, rilevato che la questione di legittimità costituzionale verteva sul riconoscimento di un matrimonio legalmente contratto all’estero tra un cittadino dell’UE ed un cittadino di uno Stato terzo, alla luce del diritto alla vita familiare e del diritto alla libera circolazione, esaminati sotto il profilo del divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, nutrendo dubbi sull’interpretazione da dare a varie nozioni utilizzate nelle disposizioni rilevanti della direttiva 2004/38,

interpretate alla luce della Carta dei diritti fondamentali e della recente giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell'Uomo, sollevava le citate questioni pregiudiziali.

3. – La Corte di Giustizia, aderendo alla propria consolidata giurisprudenza [sentenze del 12 marzo 2014, O. e B., C-456/12, EU:C:2014:135, punto 37; del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C-133/15, EU:C:2017:354, punto 53, nonché del 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, punto 33], rileva che — secondo un'interpretazione letterale e sistematica — la direttiva 2004/38 «disciplina unicamente le condizioni di ingresso e di soggiorno di un cittadino dell'Unione negli Stati membri diversi da quello di cui egli ha la cittadinanza e non consente di fondare un diritto di soggiorno derivato a favore dei cittadini di uno Stato terzo, familiari di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza»; ecco allora, che il signor Hamilton, che non è cittadino dell'Unione Europea, non può vantare alcun diritto alla luce della citata direttiva. Tuttavia, la Corte — sempre in applicazione della propria consolidata giurisprudenza [sentenze del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C-133/15, EU:C:2017:354, punto 48, nonché del 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, punto 28 e giurisprudenza ivi citata] — ritiene di godere del potere di fornire tutti gli elementi interpretativi del diritto europolitano, utili alla soluzione della controversia, benché il giudice *a quo* non vi abbia fatto riferimento nella formulazione delle questioni pregiudiziali.

4. – La CGUE ha già riconosciuto [sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, punto 46] che l'art. 21, paragrafo 1, TFUE fonda un diritto di soggiorno a favore di cittadini di Stati terzi, familiari di un cittadino dell'UE, che non trova fondamento nella direttiva 2004/38. Esso è infatti teso a salvaguardare la vita familiare instauratasi o consolidatasi tra il cittadino di uno Stato membro dell'UE, diverso da quello nel quale il rapporto è nato o si è fortificato, ed il cittadino di uno Stato terzo: per perseguire tale fine, la vita familiare deve poter proseguire anche nello stato di appartenenza del cittadino dell'UE. In particolare, l'art. 21, paragrafo 1, TFUE fonda un diritto di soggiorno derivato, nello stato di appartenenza del cittadino dell'UE, a favore del cittadino di uno Stato terzo che abbia instaurato un rapporto di vita familiare con il primo.

Invero, «in mancanza di un siffatto diritto di soggiorno derivato, detto cittadino dell'Unione potrebbe essere dissuaso dal lasciare lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza al fine di avvalersi del suo diritto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in un altro Stato membro, per il fatto di non avere la certezza di poter proseguire nello Stato membro di origine una vita familiare in tal modo sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante» [par. 24].

La Corte ha — inoltre — sottolineato che le condizioni di concessione di siffatto diritto di soggiorno non debbono essere già gravose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per la concessione di un simile diritto di soggiorno a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'UE che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza. Nel caso sopra descritto, deve quindi trovare applicazione per analogia la citata direttiva.

Essendo pacifico — come esposto sopra — che il Coman avesse sviluppato o consolidato, durante il suo soggiorno effettivo in Belgio, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, direttiva 2004/38, la propria vita familiare con il sig. Hamilton, la Corte ha risolto le questioni pregiudiziali propositigli come di seguito esposto.

5. – In merito alla prima questione, la Corte rileva che il Coman è cittadino dell'UE (ai sensi dell'art. 20 TFUE, in quanto cittadino di uno Stato Membro), che — come tale — gode del diritto riconosciutogli dall'art. 21, paragrafo 1, TFUE, che la nozione di «coniuge» accolta dalla direttiva 2004/38 (fondante il diritto di cui all'art. 21 TFUE) è neutra dal punto di vista del genere dei soggetti e si applica alle unioni tra persone dello stesso sesso, che la direttiva in questione — relativamente alla nozione di «coniuge» (diversamente da quanto fa per quella di «familiare») non effettua un rinvio alla legge nazionale dello Stato membro in cui il cittadino dell'UE intenda recarsi o soggiornare, che — pertanto — «uno Stato membro non può invocare la propria normativa nazionale per opporsi al riconoscimento sul proprio territorio, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo, del matrimonio da questo contratto con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso in un altro Stato membro in conformità della normativa di quest'ultimo». Osserva la Corte che lo stato civile (materia nella quale rientra la disciplina del matrimonio e — dunque — il riconoscimento o meno del matrimonio tra persone dello stesso sesso) è materia di competenza esclusiva degli Stati membri, i quali — tuttavia — nell'esercizio di siffatta competenza non possono comprimere i diritti riconosciuti dai Trattati, tra i quali rientra il diritto di libera circolazione dei cittadini dell'UE. «Ebbene, lasciare agli Stati membri la possibilità di concedere o negare l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio a un cittadino di uno Stato terzo, che abbia contratto matrimonio con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso in uno Stato membro conformemente alla normativa di quest'ultimo, a seconda che le disposizioni del diritto nazionale prevedano o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, avrebbe come conseguenza che la libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione, che abbiano già esercitato la libertà in discorso, varierebbe da uno Stato membro all'altro, in funzione di tali disposizioni di diritto nazionale [...]. Una simile situazione sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte, [...], secondo cui, in considerazione del contesto e degli scopi che la direttiva 2004/38 persegue, le sue disposizioni, applicabili per analogia al caso di specie, non possono essere interpretate restrittivamente e, comunque, non devono essere private del loro effetto utile (sentenze del 25 luglio 2008, *Metock e a.*, C-127/08, EU:C:2008:449, punto 84, nonché del 18 dicembre 2014, *McCarthy e a.*, C-202/13, EU:C:2014:2450, punto 32)». Ad avviso della Corte, dunque, il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo, il matrimonio contratto da questi un cittadino UE, conformemente alle leggi dello Stato membro nel quale il matrimonio fu contratto e durante un periodo di soggiorno effettivo in detto Stato, contrasta con il diritto del cittadino UE (riconosciutogli dal citato articolo 21, paragrafo 1, TFUE) di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dal momento che egli viene privato della possibilità di tornare nello Stato membro di cui ha la cittadinanza insieme al proprio coniuge.

È interessante notare che la Corte ha rigettato le eccezioni sollevate da alcuni dei Governi intervenuti nel giudizio (in particolare, il Governo della Lettonia), tese a ritenere che la limitazione imposta dalla Romania fosse tesa a tutelare l'identità nazionale e l'ordine pubblico degli Stati Membri. Viene infatti sottolineato — da un lato — che il riconoscimento dei matrimoni in questione viene imposto solo ai fini dell'esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto dell'UE e che in nessun modo viene imposto agli Stati membri di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso; mentre — dall'altro lato — si ribadisce che l'UE non ha competenza in materia di stato civile (e dunque di regole inerenti la celebrazione dei matrimoni ed i loro requisiti), che rimane, pertanto, materia di competenza esclusiva degli Stati Membri.

Appurato che la questione all'attenzione della Corte verte sul diritto alla libera circolazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, TFUE; gli Stati possono porre una limitazione a tale diritto solo se essa è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La nozione di «coniuge» di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38 rimanda all'articolo 7 della Carta, il quale, a

sua volta, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della medesima Carta, ha lo stesso significato e la stessa portata di quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU. La Corte EDU, con giurisprudenza costante [Corte EDU, 7 novembre 2013, *Vallianatos e a. c. Grecia*, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, § 73, nonché Corte EDU, 14 dicembre 2017, *Orlandi e a. c. Italia*, CE:ECHR:2017:1214JUD002643112, § 143], ha affermato che la relazione che di una coppia formata da persone dello stesso sesso rientra nelle nozioni di «vita privata» e «vita familiare» alle medesime condizioni alle quali vi rientra la coppia formata da persone di sesso differente.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte sulla prima questione pregiudiziale dichiara che «in una situazione in cui un cittadino dell'Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale occasione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si è unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante, l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che l'ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso».

6. – In merito alla seconda questione pregiudiziale, la Corte osserva che per preservare l'effetto utile del diritto riconosciuto al cittadino UE dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE occorre che al cittadino di uno Stato terzo che abbia contratto matrimonio con il primo, al rientro di quest'ultimo nel Paese di cui è cittadino, sia riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in tale Stato. Tale diritto, inoltre, non può essere concesso a condizioni che siano più gravose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per la concessione del diritto di soggiorno a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza. Pertanto, «l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell'Unione, che abbia contratto matrimonio con quest'ultimo in uno Stato membro conformemente alla sua normativa, dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza. Tale diritto di soggiorno derivato non può essere sottoposto a condizioni più rigorose di quelle previste all'articolo 7 della direttiva 2004/38».

7. – La soluzione fornita alla prima ed alla seconda questione pregiudiziale rendono inutile — ad avviso della Corte — rispondere alla terza ed alla quarta questione sollevate dalla Corte costituzionale rumena.

8. – La sentenza in commento rappresenta la prima nella quale la Corte di Giustizia ha avuto l'occasione di esprimersi in merito al riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e risulta particolarmente interessante perché la Corte ha avuto l'occasione di esprimersi su un tema ancora oggi piuttosto dibattuto e che non rientra tra le materie di competenza diretta dell'Unione, la quale — come notato dalla dottrina [G. Rossolillo, *Corte di Giustizia, matrimonio tra persone dello stesso sesso e diritti fondamentali: il Caso Coman*, in *SIDIBlog*, 08-07-2018] — si è sempre mostrata cauta ad imporre agli Stati membri modelli familiari ad essa estranei.

Centrale è l'affermazione secondo la quale il diritto di libera circolazione di cui godono i cittadini UE (ai sensi nell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE) fonda un diritto di soggiorno derivato a favore dei loro coniugi — anche dello stesso sesso — che non siano cittadini UE, ancorché lo Stato membro in questione non riconosca il matrimonio tra persone dello stesso sesso o addirittura (come nel caso della Romania) ne vieti la celebrazione ed il riconoscimento.

Pertanto, a seguito di tale pronuncia un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'interno dell'UE comporta la possibilità per i coniugi di vedersi riconosciuti i diritti loro conferiti a seguito dello *status* di soggetto coniugato, dall'ordinamento eurounitario, in ciascuno Stato membro, ancorché questo non riconosca o vieti la celebrazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le condizioni alle quali tali diritti debbono essere riconosciuti non possono essere più gravose di quelle applicate ai coniugi di sesso differente.

Il diritto eurounitario accoglie una nozione neutra di «coniuge» che consente di approdare alla soluzione sopra esposta, benché non imponga agli Stati membri la celebrazione o il riconoscimento — ai fini del diritto interno — dei matrimoni *same-sex*. Proprio tale aspetto fa sì che la soluzione accolta dalla Corte non rappresenti un *vulnus* per le identità nazionali e l'ordine pubblico dei singoli Stati membri: essi rimangono liberi, ai fini del diritto interno, di non riconoscere tali unioni.

Occorre — tuttavia — precisare, su tale ultimo punto, che la Corte EDU si è più volte espressa (da ultimo con la sentenza Oliari c. Italia del 21 luglio 2015) sancendo che le coppie formate da persone dello stesso sesso debbono ottenere un riconoscimento da parte degli Stati aderenti alla CEDU, quantomeno nella forma dell'unione civile.

Inoltre, è interessante notare che — pur non travalicando le competenze attribuite all'Unione — la sentenza in commento è idonea a comprimere la scelta di alcuni Stati membri di vietare il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, le quali non possono essere private del proprio *status* di soggetto coniugato che abbiano acquisito in un altro Stato membro.

La sentenza in commento riveste assoluta importanza per quegli Stati membri (per vero ormai minoritari) che non hanno forme di riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, ai quali viene imposto tale riconoscimento, ai fini dell'esercizio dei diritti sanciti dall'ordinamento eurounitario (il problema infatti non si pone per quegli Stati membri che abbiano introdotto una qualche forma di riconosciuto delle unioni tra persone dello stesso sesso). Rappresenta — pertanto — un'ulteriore evoluzione verso il definitivo superamento della discriminazione matrimoniale basata sull'orientamento sessuale dei coniugi.